



*Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

- VISTA la legge 23 agosto 1988 n. 400;
- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 303;
- VISTO in particolare, il comma 1 dell'art. 3 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, secondo il quale il Presidente del Consiglio promuove e coordina l'azione del Governo diretta ad assicurare la piena partecipazione dell'Italia all'Unione europea e lo sviluppo del processo di integrazione europea;
- VISTO in particolare, il comma 4 dell'art. 7 del citato decreto legislativo n. 303 del 1999, che prevede che per lo svolgimento di particolari compiti, per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi possano essere istituite con decreto del Presidente del Consiglio apposite strutture di missione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 2, comma 5;
- VISTA la legge 16 aprile 1987, n. 183, relativa al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento nell'ordinamento interno degli atti normativi comunitari;
- VISTA la legge 4 febbraio 2005, n. 11 recante "norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulla procedure di esecuzione degli obblighi comunitari;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2006, con il quale al Ministro senza portafoglio On. le dott.ssa Emma Bonino è stata conferita la delega in materia di politiche europee;
- VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 settembre 2002, 30 settembre 2004 e 9 giugno 2005, concernenti l'istituzione, presso il Dipartimento per il coordinamento delle Politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di una struttura di missione ;
- RITENUTO che nell'ambito degli obiettivi di Governo sia preminente intensificare le azioni dirette alla risoluzione dell'elevato numero delle procedure di infrazione al fine di contribuire a ridurre complessivamente l'incidenza del contenzioso comunitario;
- RITENUTA l'opportunità di promuovere tutte le possibili iniziative dirette a rendere più efficace e a coordinare l'azione di governo presso le istituzioni dell'Unione Europea;
- CONSIDERATO che per i predetti fini si rende necessario costituire una Struttura di missione, ferme restando le attribuzioni dei dipartimenti ed uffici della Presidenza del Consiglio e delle amministrazioni di settore;



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

SU PROPOSTA del Ministro per le politiche europee;

## DECRETA

### Articolo 1

1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio è istituita, presso il Dipartimento per il coordinamento delle Politiche Comunitarie, una struttura di missione per gli obiettivi di cui all'articolo 2, la cui durata è correlata alla scadenza del mandato del Governo in carica.
2. Il Ministro per le politiche europee nomina, con proprio decreto, il Coordinatore della struttura di missione.
3. Il Coordinatore, d'intesa con il Capo del Dipartimento, promuove, individua, cura e coordina tutte le attività necessarie per l'attuazione degli obiettivi di cui al successivo art. 2.  
Con decreto del Ministro per le politiche europee è determinato il compenso del Coordinatore della struttura.

### Articolo 2

1. Alla struttura di cui al precedente articolo 1, sulla base delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le politiche europee, è affidato il compito di attivare tutte le possibili azioni dirette a prevenire l'insorgere del contenzioso, a rafforzare il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure di infrazione.
2. Alla medesima struttura possono essere assegnati ulteriori compiti di volta in volta indicati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
3. Per i compiti assegnati alla struttura dai precedenti commi, il Coordinatore, d'intesa con il Capo del Dipartimento, può costituire apposite commissioni di studio.

### Articolo 3

1. Alla struttura di cui all'articolo 1, per i compiti specifici e per il supporto amministrativo, è assegnato, utilizzando personale anche a tempo parziale in



# *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

servizio presso la Presidenza del Consiglio o comandato da Amministrazioni pubbliche, un contingente di personale composto da un numero non superiore a:

- n. 2 dirigenti di seconda fascia, con compiti di consulenza, studio e ricerca;
  - n. 10 unità di personale appartenente alla terza area;
  - n. 10 unità di personale appartenente alla seconda area.
2. Il contingente di cui al comma 1 del presente articolo, non determina variazioni della consistenza organica del personale di cui agli artt. 9 bis e 9 ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, secondo quanto previsto dall'art. 9 comma 5 quater del medesimo provvedimento.
  3. Per le esigenze della struttura di missione possono essere altresì nominati non più di 7 esperti ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 nei limiti degli stanziamenti appositamente previsti per il funzionamento della struttura di missione nel bilancio della Presidenza del Consiglio.
  4. Per la nomina degli esperti il Coordinatore, d'intesa con il Capo del Dipartimento, formula la relativa proposta al Presidente del Consiglio dei Ministri per la successiva adozione dei provvedimenti di competenza. Le unità di personale appartenenti alla terza area e seconda area sono invece individuate dal Coordinatore, d'intesa con il Capo del Dipartimento, ed assegnate alla struttura con provvedimento del Segretario Generale.

## Articolo 4

1. Il Coordinatore della struttura riferisce periodicamente al Presidente del Consiglio ed al Ministro per le politiche europee in merito alle attività ed alle iniziative volte al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2.

## Articolo 5

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto, ivi compresi i compensi per il Coordinatore della struttura di missione, per gli esperti di cui all'articolo 3, comma 3 e per le spese di missione, gravano su un apposito capitolo del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri da istituire presso il Centro di responsabilità n. 4 – Politiche Comunitarie, nel quale confluiranno altresì i residui fondi stanziati per il funzionamento della struttura di missione di cui al D.P.C.M. 9 giugno 2005.



# Al Presidente del Consiglio dei Ministri

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio di bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, 28 LUG. 2006

per IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

*Emilio*

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
SEGRETARIATO GENERALE  
UFFICIO DI BILANCIO E RAGIONERIA

VISTO E ANNOTATO AL N. 2356

Roma, 7/8/06

IL REVISORE

*D. De Mulinis*

IL DIRIGENTE

*[Signature]*

~~PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
SEGRETARIATO GENERALE  
UFFICIO DI BILANCIO E RAGIONERIA~~

~~VISTO E ANNOTATO AL N. ....~~

~~Roma,~~

~~IL REVISORE~~

~~IL DIRIGENTE~~

MINISTERI ISTITUZIONALI

Pres. Cons. Ministri

Reg.to ALLA CORTE DEI CONTI

Add. 12 SET. 2006

Reg. n. .... Fog. n. 2/6

*[Signatures]*